

**REGOLAMENTO NAZIONALE APPROVATO DAL XII CONGRESSO
NAZIONALE DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA –
SINISTRA EUROPEA**

7 – 8 e 9 febbraio 2025

TITOLO I – Principi e finalità

TITOLO II – L’adesione al Partito

Art. 1 – Termine per l’iscrizione al Partito

[cfr. Art. 5 – Il rinnovo dell’iscrizione - Statuto]

1. La/Il iscritta/o ha tempo per procedere alla reiscrizione fino alla chiusura del tesseramento dell’anno successivo al quale risulta validamente iscritta/o sempre che non si sia formalmente dimesso/a dal partito stesso. Qualora sia decorso inutilmente tale termine o in caso di intervenute dimissioni formali dal partito, la/il compagna/o che intenda iscriversi dovrà procedere alla nuova iscrizione ai sensi dell’art. 4 dello Statuto.

Art. 2 – Dimissioni dal Partito e/o dagli organismi

1. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e rese note all’organismo competente che ne prende atto con voto di ratifica a maggioranza semplice dei presenti alla prima riunione utile.

TITOLO III – La vita democratica del Partito

Art. 3 – Criterio di determinazione della/del componente anziana/o di un organismo o nell’ambito dell’esercizio di funzioni esercitate in co-rappresentanza se non diversamente regolate dallo Statuto

1. Per componente anziana/o si intende l’iscritta/o anagraficamente più anziana/o d’età.
2. Nei circoli qualora non vi sia accordo tra la compagna e il compagno che esercitano una funzione prevale la decisione della/del più anziana/o d’età.

Art. 4 – La partecipazione alla vita del Partito attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

[cfr. Art. 14 – La partecipazione alla vita del Partito attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione - Statuto]

1. Per l’attuazione degli articoli 14 e 15 dello statuto il Prc-Se si doterà di strumenti appositamente sviluppati (preferibilmente open source) che per ragioni esplicative, pur essendo tra loro connessi, qui divideremo in tre:
 - a. strumento per il voto da remoto (voto sincrono e asincrono);
 - b. strumento per la gestione del tesseramento e dei dati;
 - c. strumento per la discussione.

2. Lo sviluppo degli strumenti di cui sopra sarà realizzato tenendo conto di dover elaborare delle interfacce comprensibili sulla base della comune esperienza delle/dei compagne/i che si occupano di tesoreria e organizzazione del partito. Il sistema verrà adattato alle pratiche in uso a partire dall'incontro periodico e di verifica delle/dei compagne/i che si occupano degli aspetti della vita del partito legati al tesseramento, l'organizzazione e la tesoreria.

Art. 5 – Riunioni telematiche e in forma mista

1. La convocazione delle riunioni deve contenere le indicazioni delle modalità di partecipazione telematica.
2. La verbalizzazione delle presenze nelle riunioni effettuate anche in via telematica deve potersi effettuare in video per il riconoscimento personale dei collegati da remoto. La riunione può essere registrata, previo informativa ai presenti, e la registrazione valere quale verbalizzazione.

Art. 6 – Il voto sincrono e asincrono

1. *Voto sincrono.* Le votazioni a voto palese avvengono, di norma, in video se il numero dei partecipanti lo consente oppure in altra forma purché sia certa l'identità dei partecipanti precedentemente verificata. Le votazioni a voto segreto si svolgeranno con le medesime modalità e strumenti del voto asincrono.
2. *Voto asincrono.* La piattaforma dovrà garantire la segretezza del voto salvo esplicita indicazione di voto palese. In particolare sarà garantita l'identità della/del votante attraverso un percorso di certificazione ed accreditamento nella piattaforma stessa. Ogni singola votazione (sia di organismi che di consultazione delle/degli iscritte/i) dovrà essere chiaramente esplicitata sulla piattaforma in quanto a modalità e tempistica. Tutte/i le/gli aventi diritto devono essere stati preventivamente informati con esplicita e specifica comunicazione elettronica.

Art. 7 – Strumento per la gestione del tesseramento e dei dati

1. La piattaforma prevede la gestione dei dati delle/degli iscritte/i nelle forme di legge e secondo le indicazioni che saranno disciplinate dalla Direzione nazionale ed esplicitate sulla piattaforma medesima.
2. Per le iscrizioni non effettuate online è responsabilità della/del segretaria/o provvedere all'inserimento dei dati delle/degli iscritte/i.
3. La piattaforma deve prevedere la possibilità di un registro elettronico che in base ad un codice assegnato definisca automaticamente le quote del tesseramento spettanti alle varie istanze del partito come statutariamente definite. Le/i segretarie/i e le/i tesoriere/i ad ogni livello hanno accesso al registro per la sua consultazione per le rispettive competenze.

4. Il registro prevede un foglio elettronico che visualizza debiti e crediti tra le istanze di partito. Le strutture di ambito territoriale superiore provvedono ad erogare le quote nette di spettanza alle istanze di ambito territoriale di loro competenza. Almeno ogni quattro mesi si provvede all'erogazione dell'eventuale saldo delle spettanze per ogni livello. Su richiesta della/del segretaria/o di circolo si può provvedere al saldo delle spettanze, per comprovate necessità, in qualsiasi momento. Provvede l'organismo territorialmente competente.

Art. 8 – Strumento per la discussione
[cfr. Art. 15, primo comma – Statuto]

1. La piattaforma prevede uno specifico strumento per la discussione e per la elaborazione e la scrittura partecipata di proposte, analisi, documenti. Nella piattaforma stessa sono esplicitate le modalità di uso di tale strumento.
2. La discussione sulla piattaforma, in base alle norme dello statuto, non sostituisce ma integra il funzionamento delle riunioni in presenza. Su richiesta delle/dei proponenti, gli elaborati sono sottoposti al voto negli organismi dirigenti statutari competenti, con le forme del presente regolamento, e nei limiti che l'organismo dirigente interessato vorrà assumere.

Art. 9 – La consultazione diretta di tutte/i le/gli iscritte/i ai sensi dell'art. 15,
secondo comma, dello Statuto in un determinato ambito territoriale
[cfr. Art. 15, secondo comma – Statuto]

1. Le consultazioni dirette di tutte/i le/gli iscritte/i ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto, in un determinato ambito territoriale, sono svolte in seguito alla verifica della conformità statutaria dei quesiti effettuata dal Collegio Nazionale di Garanzia (come previsto dall'art. 57, sesto comma, dello Statuto) nonché in seguito alla verifica delle firme richieste ai sensi dell'art. 15, terzo comma, dello Statuto effettuata dal collegio di garanzia competente.
2. Le firme per la richiesta delle consultazioni ex art. 15, secondo comma, dello Statuto possono essere raccolte anche con modalità dematerializzata purché vi sia la certezza della titolarità della sottoscrizione.
3. Le consultazioni devono essere svolte con la massima pubblicità, in luoghi accessibili a tutte/i le/gli iscritte/i e con data e orario delle operazioni di voto rese note a tutte/i le/gli aventi diritto. Possono essere effettuate anche con modalità on line o in forma mista (in presenza e on line). Le votazioni online dovranno essere concluse entro ventiquattro ore dall'inizio delle operazioni di voto.
4. Il voto è personale e segreto. L'esito della consultazione vincola gli organismi dirigenti corrispondenti solo nell'eventualità che abbia votato la maggioranza delle/degli aventi diritto.

Art. 10 – L'impossibilità all'esercizio della funzione dirigente di cui all'art. 16, secondo comma, dello Statuto.

[cfr. Art. 16, secondo comma – Statuto]

1. La sussistenza delle condizioni di impossibilità all'esercizio della funzione dirigente è accertata dall'organismo di garanzia competente sia d'impulso che su segnalazione di qualunque iscritta/o al partito entro trenta giorni dalla segnalazione. Decorso inutilmente tale termine il Collegio Nazionale di Garanzia agisce in sostituzione non appena informato anche avvalendosi dell'ausilio di un commissario ad acta.
2. Il Collegio di Garanzia competente deve preliminarmente accertare con l'interessata/o le ragioni del mancato tesseramento nel termine statutariamente previsto e dichiarare l'impossibilità dell'esercizio della funzione dirigente solo dopo averle/gli assegnato un termine perentorio per l'adempimento dell'iscrizione di quindici giorni.
3. Decorso inutilmente il termine assegnato, il collegio di garanzia competente dichiara l'impossibilità a esercitare la funzione dirigente ai sensi dell'art. 16, secondo comma, dello Statuto, che si concretizza: a) nella decadenza da tutti gli organismi di appartenenza, b) nella decadenza dalle funzioni monocratiche di cui sia eventualmente titolare, c) dalla decadenza dagli incarichi di lavoro ai quali sia stata/o eventualmente nominata/o.

TITOLO IV – L'organizzazione del Partito

Capo 1 – Il Partito

Art. 11 – Il Piano organizzativo regionale

[cfr. Art. 20 – Il Piano organizzativo regionale - Statuto]

1. Il Piano organizzativo regionale non può prevedere l'istituzione di organismi e forme organizzative non previste dallo statuto. Nell'ambito delle forme previste si può articolare la struttura organizzativa come meglio ritenuto opportuno.

Seguono alcuni esempi non esaustivi:

- Nelle regioni con un numero di iscritte/i esiguo, di norma inferiore a 40, si può scegliere di darsi un'unica assemblea regionale di tutte/i le/gli iscritte/i, il Comitato politico regionale e conseguenti organi esecutivi (segretaria/o, tesoriera/e, segreteria), nonché l'organismo di garanzia regionale. Al Cpr in questo caso, non sussistendo circoli costituiti in istanza congressuale né federazioni, fanno direttamente riferimento i Nuclei territoriali e circoli funzionali esistenti.
- In una regione possono aversi territori omogenei nei quali è prevista una Federazione, dei circoli territoriali, dei nuclei e dei circoli funzionali. Nella

stessa regione, in altro ambito territoriale non costituito in federazione, vi potranno essere solo nuclei e circoli funzionali che come nel caso precedente faranno riferimento al Cpr.

- I nuclei territoriali fanno riferimento al circolo territoriale, alla Federazione o al Regionale a seconda dei casi. Un Circolo territoriale può essere costituito da più nuclei territoriali. Con eccezione motivata anche una Federazione può essere costituita da almeno un Circolo territoriale ed un insieme di nuclei territoriali che complessivamente abbiano un numero di iscritti superiore alla soglia prevista per le istanze congressuali.
 - Il circolo funzionale, non costituito in istanza congressuale, fa riferimento sempre ad una istanza congressuale costituita. Se i suoi iscritti appartengono a più di una istanza congressuale territoriale allora il circolo funzionale farà riferimento all'organismo politico dell'ambito territoriale più ampio che le contiene.
2. Il Piano organizzativo regionale deve contenere l'indicazione dettagliata delle strutture organizzative che si intendono costituire sul proprio territorio. E' composto da una relazione illustrativa che spiega succintamente le ragioni delle scelte effettuate e da un testo che indica schematicamente le istanze costituite. Ogni istanza deve avere un ambito di operatività territoriale definito. Sulla piattaforma del partito è pubblicato un vademecum ed un modulo predisposto per la compilazione del Piano.

Art. 12 – I Circoli: costituzione e soglie

[cfr. Art. 22, terzo e quarto comma – Statuto - Il Circolo: generalità]

1. Il numero minimo per la costituzione di un Circolo territoriale è di 10 iscritte/i.
2. Il numero minimo per la costituzione di un circolo funzionale è di 5 iscritte/i.
3. I nuclei territoriali possono essere composti da qualsiasi numero di iscritte/i (da un numero minimo di 2) salvo, di norma, costituirsi in circolo territoriale superata la soglia minima prevista per la costituzione di una istanza congressuale.
4. Il numero minimo per qualificarsi quale istanza congressuale del partito per tutti i circoli è di 10 iscritte/i.

Art. 13 – Il Circolo territoriale

[cfr. Art. 23 – Il Circolo territoriale - Statuto]

1. Il circolo territoriale è costituito dalle/dagli iscritte/i di un ambito territoriale omogeneo, con istanza sottoscritta dai promotori inoltrata all'organismo esecutivo competente territorialmente in base a quanto previsto dal Piano organizzativo regionale. La sua costituzione è deliberata dall'organismo politico competente e modifica di conseguenza il Piano organizzativo regionale.
2. Un circolo territoriale può essere sciolto dallo stesso organismo che lo costituisce

qualora il circolo non raggiunga durevolmente, per due anni consecutivi, la soglia di tesseramento prevista oppure quando il circolo stesso ne richieda lo scioglimento.

Art. 14 - I nuclei territoriali

[cfr. Art. 23 – Il Circolo territoriale - Statuto]

1. L'articolazione dei nuclei territoriali è oggetto del Piano Organizzativo Regionale. I singoli nuclei sono istituiti dall'organismo dirigente costituito quale istanza congressuale competente per territorio su richiesta delle/degli interessate/i. Il nucleo territoriale è composto da tutte/i le/i iscritte/i in un determinato territorio come definito specificatamente dall'organismo dirigente che lo ha istituito.
2. Il nucleo territoriale è costituito dall'assemblea delle/degli iscritte/i. I nuclei territoriali sono coordinati da una/un referente e si danno un proprio piano di lavoro. Alle/Ai componenti del nucleo possono essere attribuiti incarichi specifici.
3. I nuclei territoriali, qualora siano l'unico presidio territoriale del partito in un determinato territorio, possono svolgere le funzioni dei circoli territoriali come attribuitegli dall'organismo dirigente che lo istituisce.
4. Come previsto dall'ultimo paragrafo del secondo comma dell'art. 23 dello statuto non costituiscono istanza congressuale.
5. Per lo svolgimento dei congressi i nuclei territoriali faranno riferimento alla struttura territoriale che li ha istituiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - più nuclei territoriali possono, nel loro insieme, essere un circolo territoriale svolgendo in tal modo congresso come circolo di un'area territoriale omogenea;
 - un nucleo territoriale qualora non siano costituiti circoli può fare riferimento alla Federazione o, in caso non sia costituita, al regionale. In questi casi le/gli iscritte/i ad uno o più nuclei territoriali svolgeranno il congresso all'interno dell'istanza congressuale definita dalla struttura territoriale competente;
 - i nuclei territoriali possono essere semplici articolazioni organizzative di un circolo.
6. I nuclei territoriali hanno autonomia organizzativa ma non amministrativa, pertanto sarà compito delle/dei referenti tenere un libro di cassa che sarà consolidato (entrerà a far parte) nel bilancio dell'istanza congressuale di appartenenza.

Art. 15 – Il Circolo funzionale

[cfr. Art. 24 – Il Circolo funzionale - Statuto]

1. Il Circolo funzionale è composto da iscritte/i che volontariamente vi aderiscano, mantenendo l'iscrizione al circolo territoriale competente sino a quando il circolo funzionale a cui si aderisce non diventi istanza congressuale. Tale scelta si esercita al momento dell'iscrizione al partito con compilazione del campo proposto per i circoli funzionali.

2. Al Circolo funzionale è riconosciuta autonomia di proposta e iniziativa politica, costruzione di campagne e di intervento, la strutturazione di pratiche mutualistiche e la possibilità di concorrere alla creazione di strutture aperte alle/ai non iscritte/i, che caratterizzano lo specifico campo di intervento.
3. Il circolo funzionale è costituito da iscritte/i che intendono praticare uno specifico campo di intervento (di luogo di lavoro, di studio, vertenziale o di pratiche sociali) con istanza sottoscritta delle/dei promotrici/ori inoltrata all'organismo esecutivo competente territorialmente dal Piano organizzativo. La sua costituzione è deliberata dall'organismo politico competente e modifica di conseguenza il Piano organizzativo regionale.
4. Il circolo funzionale qualora raggiunga la soglia per costituirsi quale istanza congressuale può farne richiesta all'organismo politico competente territorialmente, in base a quanto previsto dal Piano organizzativo regionale, il quale delibera in merito.
5. Un circolo funzionale costituito quale istanza congressuale può essere sciolto dallo stesso organismo che lo costituisce qualora il circolo non raggiunga durevolmente la soglia di tesseramento prevista oppure quando il circolo stesso ne richieda lo scioglimento o per il venir meno del proprio campo di intervento.

Art 16 – Convocazione assemblea di circolo: inadempienze

[cfr. Art. 49 – Assemblea di Circolo o Comitato Direttivo - Statuto]

1. L'Assemblea di circolo può essere convocata, qualora non venga rispettato ciò che prevede l'art. 49 comma 3, dalla segreteria dell'organismo competente di ambito territoriale superiore

Capo 2 – Le conferenze di organizzazione e tematiche

Capo 3 – Giovani comuniste e comunisti

Art. 17 – Regolamento delle/dei giovani comuniste/i

[cfr. Art. 32, quarto comma – Statuto]

1. Il Coordinamento nazionale dota l'organizzazione delle giovani comuniste/i di un regolamento con il quale, tra l'altro, determina:
 - La tenuta delle informazioni relative alle/ai giovani iscritte/i che l'organizzazione del partito, ad ogni livello, deve mettere a disposizione delle/dei portavoce o referenti;
 - Le modalità di conservazione delle informazioni di cui sopra in modo da tutelare i dati personali ai sensi dell'art. 77 dello Statuto.
 - Le modalità di istruzione e svolgimento delle proprie conferenze tanto ordinarie

quanto straordinarie, prevedendo le modalità di formazione dei propri organismi dirigenti in conformità allo Statuto ed al presente Regolamento.

- Le soglie numeriche per la costituzione dei coordinamenti federali delle/dei G.C. laddove siano costituite le federazioni del partito.
- Le soglie numeriche per la costituzione dei coordinamenti regionali delle/dei G.C. e i principi di rappresentanza territoriale al quale devono essere conformati.
- La soglia sopra la quale in luogo delle/dei referenti sia possibile eleggere una/o o due portavoce regionali ai sensi dell'art. 38, quinto comma, dello Statuto.
- Le modalità e le tempistiche di convocazione e svolgimento dei coordinamenti federali, regionali e nazionale.
- L'istituzione e regolazione dei gruppi di lavoro che possono essere costituiti da ciascun livello territoriale in base alle proprie competenze.
- I compiti, le modalità di svolgimento della propria attività e di rendicontazione della/del cassiera/e, qualora istituito, nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e della legge in materia di antiriciclaggio.

Art. 18 – Organismi di garanzia competenti per i procedimenti disciplinari
[cfr. Art. 32, quinto comma – Statuto]

1. Il Collegio nazionale di garanzia è competente per le controversie riguardanti le/i componenti del Coordinamento nazionale.
2. Il Collegio regionale di garanzia è competente per le controversie riguardanti le/i portavoce o referenti regionali e le/i componenti del Coordinamento regionale.
3. Il Collegio federale di garanzia è competente in tutti gli altri casi salvo che la/il compagna/o non ricopra ruoli nel partito per i quali è prevista una diversa competenza.

TITOLO V – I Congressi

Art. 19 – Formazione delle Liste
[cfr. Art. 40, settimo comma – Statuto]

1. Nelle elezioni degli organismi dirigenti e dei delegati alle istanze congressuali superiori, nel caso in cui un/a compagno/a sia inserita/o in più liste di cui all'art. 40, settimo comma, dello Statuto, la commissione elettorale dovrà chiedere all'interessata/o, prima della messa in votazione, di scegliere la lista per la quale opta, in mancanza di espressione della scelta la/il compagna/o è ineleggibile.

TITOLO VI – Gli organismi

Capo 1 – Norme Generali

Art. 20 – Divieto di novazione di organismi dirigenti, esecutivi e di garanzia
[cfr. Art. 45 – Statuto]

1. Non sono istituibili organismi dirigenti, esecutivi o di garanzia, comunque denominati, all'infuori di quelli strettamente previsti dallo Statuto per ciascun livello in cui è articolato il partito. A titolo esemplificativo e non esaustivo è pertanto esclusa l'istituibilità di Direzioni di Federazione o Regionali, comitati esecutivi, comitati di reggenza e uffici politici comunque denominati.

Art. 21 – Convocazione degli organismi e inammissibilità della convocazione diretta (Autoconvocazione) degli organismi stessi
[cfr. Art. 45 – Statuto]

1. Le riunioni degli organismi dirigenti sono convocate, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, dello statuto dalla/dal segretaria/o degli organismi medesimi sentito l'organo esecutivo corrispondente o su richiesta di un terzo delle/dei componenti l'organismo dirigente contenente l'indicazione delle materie da porre all'ordine del giorno. In quest'ultimo caso l'organismo deve essere convocato dalla/dal segretaria/o entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta e la riunione deve svolgersi entro 45 giorni dalla medesima, l'ordine del giorno deve contenere prioritariamente l'esame delle materie indicate dai richiedenti.
2. Nel caso venga meno la/il segretaria/o per decesso, dimissioni o malattia permanentemente invalidante, gli organismi dirigenti saranno convocati dalla/dal componente anziana/o dell'organo esecutivo corrispondente con ordine del giorno portante prioritariamente la sostituzione della/del segretaria/o. Qualora non sussista organo esecutivo corrispondente, la convocazione sarà effettuata dalla/dal Presidente del Collegio di garanzia di pari livello e qualora inesistente dalla/dal segretaria/o dell'ambito territoriale superiore più ampio esistente.
3. Non è comunque ammessa la convocazione diretta da parte delle/dei richiedenti e, se fatta, determina la nullità della riunione e, quindi, la nullità delle eventuali deliberazioni in essa assunte.
4. Le riunioni degli organismi di garanzia sono convocate, precisandone l'ordine del giorno, dalla/dal sua/o presidente che ne presiede i lavori. In sede di prima convocazione presiede la/il componente anziana/o con all'ordine del giorno l'elezione della/del presidente.
5. La convocazione dell'organismo di garanzia deve essere effettuata quando ne faccia richiesta un terzo delle/dei componenti l'organismo contenente l'indicazione delle materie da porre all'ordine del giorno. In quest'ultimo caso l'organismo deve essere convocato dalla/dal presidente entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta e il

collegio deve svolgersi entro 45 giorni dalla medesima, l'ordine del giorno deve contenere prioritariamente l'esame delle materie indicate dalle/dai richiedenti.

6. Nel caso venga meno la/il presidente, per decesso, dimissioni o malattia permanentemente invalidante, gli organismi di garanzia saranno convocati dalla/dal componente anziana/o l'organismo stesso con ordine del giorno portante prioritariamente la sostituzione della/del presidente.
7. Le riunioni degli organismi esecutivi sono convocate dalla/dal segretaria/o.
8. La convocazione dell'organismo esecutivo deve essere effettuata quando ne faccia richiesta un terzo delle/dei componenti l'organismo esecutivo stesso con indicazione delle materie da porre all'ordine del giorno. In quest'ultimo caso l'organismo deve essere convocato dalla/dal segretaria/o entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta e l'organismo esecutivo dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla medesima, l'ordine del giorno deve contenere prioritariamente l'esame delle materie indicate dai richiedenti.
9. Non è comunque ammessa la convocazione diretta da parte delle/dei richiedenti e, se fatta, determina la nullità della riunione e, quindi, la nullità delle eventuali deliberazioni in essa assunte.

Art. 22 – Sussistenza del numero legale negli organismi
[cfr. Art. 45 – Statuto]

1. Nelle sedute degli organismi dirigenti riuniti in prima convocazione, l'esistenza del numero legale va accertato dalla presidenza quale atto propedeutico alla dichiarazione di seduta validamente aperta d'impulso o su richiesta di una/un componente. Successivamente l'esistenza del numero legale può essere richiesta solamente prima dell'inizio di ciascuna votazione da una/un componente dell'organismo medesimo ovvero di una/un componente del Collegio di Garanzia di pari livello. L'insussistenza del numero legale non può mai essere meramente desunta successivamente alla votazione dalla sommatoria di coloro che hanno validamente espresso la loro volontà posto che una delle forme di espressione consentita al corpo elettorale è la non partecipazione al voto e la contestuale presenza all'adunanza. Qualora benché effettuata tempestivamente la richiesta di verifica di numero legale da parte di una/un avente diritto, la stessa non venga effettuata e dalle risultanze del voto non si possa desumere autonomamente l'esistenza del medesimo, la deliberazione in oggetto e le successive saranno da considerarsi nulle.

Art. 23 – Prima e seconda convocazione degli organismi
[cfr. Art. 45 – Statuto]

1. Gli organismi devono essere convocati, salvo comprovati motivi di urgenza, almeno cinque giorni prima del loro svolgimento.
2. Eventuali motivi di urgenza che richiedano termini abbreviati devono essere

inderogabilmente condivisi dall'organismo di garanzia competente con la sottoscrizione della convocazione anche da parte della/del presidente del Collegio oppure condivisi all'unanimità delle/dei componenti l'organismo convocando.

3. Gli organismi collegiali possono essere convocati in unica convocazione oppure in prima e seconda convocazione. In quest'ultimo caso tra la prima e la seconda convocazione devono decorre non meno di tre giorni e non più di sette.
4. Per seconda convocazione si intende esclusivamente la convocazione di una riunione degli organismi collegiali effettuata contestualmente alla prima convocazione con indicazione per entrambe dei rispettivi giorno, luogo, ora di svolgimento e sua modalità di svolgimento: in presenza, a distanza o in forma mista.
5. In caso di modalità di svolgimento a distanza o in forma mista, le modalità di collegamento a distanza devono essere trasmesse a tutte/i le/i componenti almeno ventiquattro ore prima del suo svolgimento.
6. La comunicazione contenente le due convocazioni deve essere unica. In seconda convocazione l'ordine del giorno deve inderogabilmente risultare invariato. Nel caso in cui la riunione in prima convocazione vada deserta, la seconda convocazione deve essere confermata a tutte le compagne e i compagni dell'organismo almeno ventiquattro ore prima del suo svolgimento.
7. La convocazione dell'organismo collegiale deve essere effettuata in forma scritta anche tramite canali dematerializzati purché contenga tutti gli elementi previsti dal precedente quarto comma del presente articolo.
8. La conferma dello svolgimento della riunione dell'organismo collegiale in seconda convocazione deve essere effettuata in forma scritta anche tramite canali dematerializzati.
9. Ai sensi dell'art. 45, quarto comma, dello Statuto, l'Ordine del giorno con il quale è convocato l'organismo o l'assemblea delle/degli iscritte/i deve sempre contenere la chiara indicazione delle materie poste in discussione e distintamente individuate quelle sulle quali si effettueranno votazioni. Ciò costituisce principio inderogabile per quelle materie riservate allo specifico organismo. Queste votazioni, qualora effettuate in difformità da quanto statuito (assenza di indicazione o indicazione dissimulata in formule generiche del tipo "Varie ed eventuali") saranno soggette ad annullamento.
10. Le materie "riservate allo specifico organismo dirigente o assemblea di circolo" sono quelle indicate nelle singole norme statutarie. A titolo esemplificativo e non esaustivo si tratta di: bilanci preventivi e rendiconti, elezione di segretarie/i e tesoriere/i, di componenti di organismi dirigenti mediante sostituzioni, decadenze, cooptazioni, proposte di nomina in enti, proposte di candidature a cariche pubbliche, indicazione di capigruppo nelle assemblee istituzionali.

Art. 24 – Definizione di maggioranza negli organismi collegiali

[cfr. Art. 45 – Statuto]

1. Per maggioranza di voti, ai sensi dell'art. 45, quinto comma, dello Statuto, va

ritenuta quella concretizzatasi nei voti manifestatisi; quindi, non riferendosi alle/agli aventi diritto al voto, bensì solo ai voti validi, cioè legittimamente espressi e non tenendo conto nel calcolo delle schede bianche, nulle e degli astenuti.

Art. 25 – Procedimento per la dichiarazione di decadenza dagli organi collegiali
per assenze ingiustificate
[cfr. Art. 45 – Statuto]

1. L'accertamento dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dagli organismi collegiali di cui all'art. 45, settimo comma, dello Statuto viene effettuato dai collegi di garanzia competenti.
2. L'eventuale giustificazione da parte della/del iscritta/o di un'assenza va fornita entro la successiva riunione dell'organismo interessato.
3. Non può ritenersi automatica la decadenza per tre assenze consecutive senza giustificazione. Vi si oppone la lettera statutaria dell'art. 45, settimo comma, laddove prevede una dichiarazione di decadenza che l'organismo esprime nei confronti della/del compagna/o ripetutamente e ingiustificatamente assente e che si sostanzia con il voto palese, a maggioranza delle/dei presenti in seduta validamente costituita.
4. I collegi di garanzia effettuano le verifiche delle assenze (giustificata/non giustificata) d'impulso, quale proprio compito, e le comunicano all'organismo medesimo. L'organismo di cui l'assente fa parte è obbligato a prendere atto dei presupposti e dichiara la decadenza. Al fine di favorire la partecipazione il collegio di garanzia verificata la seconda assenza consecutiva non giustificata provvede ad inviare all'interessata/o una breve nota scritta, anche con strumenti dematerializzati, nella quale si comunica l'esito della verifica effettuata.

Capo 2 – Gli organismi dirigenti

Art. 26 – Sulle cooptazioni
[cfr. Art. 46, commi sesto e settimo – Statuto]

1. Le cooptazioni di cui all'art. 46, sesto comma, dello Statuto non possono venire proposte per le/i compagne/i che nell'ambito del medesimo mandato congressuale si siano dimesse/i dal medesimo organismo.

Art. 26 bis – Organismi politici nazionali – Competenze

[cfr. Art. 2 e Art. 53 – Statuto – Comitato politico nazionale e Direzione Nazionale]

1. Se non diversamente specificato dallo Statuto, le determinazioni attribuite agli organismi dirigenti competenti, per il livello nazionale, si intendono attribuite al Comitato Politico Nazionale salvo che questi, a maggioranza dei suoi

componenti, non le abbia espressamente e singolarmente delegate alla Direzione Nazionale anche per periodi definiti.

Art. 27 – Regolamento finanziario

[cfr. Art. 53 e Art. 71 – Statuto - Direzione Nazionale]

1. La direzione nazionale con proprio regolamento, su proposta della/del tesoriere/e nazionale, determina:

- l'indennità di funzione spettante al gruppo dirigente nazionale, la periodicità di spettanza e i limiti reddituali per la sua esigibilità;
- i criteri di inquadramento contrattuale per le/i compagne/i dipendenti del partito;
- il trattamento economico previsto per le/i parlamentari elette/i alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento Europeo, la ripartizione del trattamento di fine mandato e le clausole di salvaguardia;
- il trattamento economico previsto per le/i Consigliere/i Regionali e le/gli Assessore/i Regionali, le/i Consigliere/i e le/gli Assessore/i delle Province autonome di Trento e Bolzano la ripartizione del trattamento di fine mandato e le clausole di salvaguardia;
- la determinazione delle quote di ripartizione dei contributi delle/degli elette/i tra le diverse istanze del partito ed eventuali subdeleghe di determinazione ai Comitati regionali e federali nell'ambito delle rispettive competenze;
- la determinazione delle procedure di designazione ad incarichi di sottogoverno di competenza nazionale ed eventuali subdeleghe di determinazione ai Comitati regionali e federali nell'ambito delle rispettive competenze;
- la determinazione dei criteri e quantificazione dei rimborsi di viaggio e soggiorno per il gruppo dirigente nazionale nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni;
- la determinazione della quota tessera annuale minima e sua ripartizione tra i diversi livelli del partito con eventuali subdeleghe di determinazione ai Comitati regionali e federali nell'ambito delle rispettive competenze.

Capo 3 – Gli organismi esecutivi

Art. 28 – Elezione della/del segretaria/o in co-rappresentanza

[cfr. Art. 54, primo comma – Statuto]

1. In caso venga scelta la co-rappresentanza ai sensi dell'art. 13, quarto comma, dello Statuto, si potranno in votazione liste bloccate alternative tra loro composte

ciascuna da una donna e un uomo. Risulteranno elette/i le/i componenti la lista che otterrà più voti.

2. Nelle elezioni di segretarie/i in co-rappresentanza, nel caso in cui una/o compagna/o sia inserita/o in più liste bloccate alternative tra loro, questi dovrà scegliere preventivamente alla messa in votazione la lista per la quale opta, in mancanza di espressione della scelta la/il compagna/o è ineleggibile.

Capo 4 – Gli organismi di garanzia

Art. 29 – Elezione del Presidente del Collegio

[cfr. Art. 57, terzo comma – Statuto]

1. In caso di impossibilità ad eleggere la/il Presidente del Collegio di Garanzia per il ripetersi in tre scrutini consecutivi della parità fra due candidate/i su tre o più, si procederà con il ballottaggio fra le/i due candidate/i che riportino uguale numero di voti maggiori nell'ultimo scrutinio. Se anche questa procedura non consentisse l'elezione della/del Presidente, dopo ulteriori due scrutini consecutivi, risulterà eletta/o la/il compagna/o più anziana/o fra i due candidate/i a Presidente.

Art. 30 – Termine per il ricorso ai Collegi di Garanzia

[cfr. Art. 58, decimo comma – Statuto]

1. Qualsiasi iscritta/o può presentare istanza al competente Collegio di Garanzia al fine di denunciare una violazione Statutaria entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla presunta commissione di tale atto – se di pubblico dominio – ovvero dalla conoscenza del medesimo da parte della/del ricorrente.

Art. 31 – Esame di bilanci e loro approvazione

[cfr. Art. 57, sesto comma – Statuto]

1. L'art. 57, sesto comma, ultimo capoverso prevede tra i compiti dettagliatamente indicati dei Collegi di garanzia quello di “esaminare i bilanci preventivi e i conti consuntivi”. Le verifiche devono concludersi con un parere, scritto (forma raccomandata) o orale, del Collegio corrispondente, non vincolante per le successive decisioni degli organismi dirigenti preposti alla loro approvazione, e devono essere attestate mediante l'apposizione della firma del Presidente del Collegio di Garanzia (per il Nazionale il Presidente del Collegio dei Revisori) sul frontespizio del Bilancio contenente le risultanze di sintesi (secondo lo schema predefinito dalla Tesoreria Nazionale).

Art. 31 bis – Azione in autotutela e suoi limiti

[cfr. Art. 57, undicesimo comma, secondo capoverso – Statuto]

1. Posto che il Collegio Nazionale di Garanzia decide in via definitiva sulle questioni ad esso sottoposte, può eccezionalmente procedere al riesame di proprie decisioni definitive, in autotutela, nell'esclusiva ipotesi che venga a conoscenza di nuovi elementi di fatto.

Art. 32 – La sospensione dagli incarichi di partito e la sospensione dal partito

[cfr. Art. 58, terzo e quarto comma – Statuto]

1. La sospensione dagli incarichi di partito e la sospensione dal partito sono provvedimenti disciplinari la cui erogazione è demandata agli organi di garanzia e costituiscono una temporanea interruzione del rapporto politico dell'iscritto/a con il partito o con i suoi organismi quale sanzione per un comportamento antistatutario.

Art. 33 – La sospensione cautelare e l'autosospensione

[cfr. Art. 60 – Statuto]

1. La sospensione cautelare ai sensi dell'art. 60 dello Statuto non è una sanzione disciplinare ma una misura disposta a tutela sia della/lo interessata/o sia del partito in presenza di procedimenti giudiziari in itinere.
2. Gli organi di garanzia non devono entrare né nel merito delle indagini in corso né dei provvedimenti della magistratura e, in ogni caso, non sono tenuti a disporre tale misura quando vengano contestati ipotesi di reato connesse a lotte o iniziative sociali o comunque correlati a comportamenti riconducibili all'attività anche istituzionale del Partito.
3. Nell'eventualità che un/a iscritto/a venga sospesa/o cautelativamente può ricorrere all'organismo di garanzia d'appello chiedendo la riforma della decisione assunta facendo pervenire copia degli atti dell'inchiesta in suo possesso.
4. L'autosospensione volontaria dall'attività di partito o dal partito è legittima solo nel caso previsto dall'art. 60, terzo comma, dello Statuto. In tutti gli altri casi è illegittima in quanto viola i doveri dell'iscritto/a di cui all'art. 9 dello Statuto e, in particolare, al primo comma sul dovere di "prendere parte alla sua [del partito] vita interna".

Art. 34 – Incompatibilità

[cfr. Art. 57 – Statuto]

1. E' incompatibile la presenza in due o più organismi di garanzia di diverso livello. Le/I componenti di Collegi di garanzia che si trovino in tale condizione di incompatibilità, salvo esplicita dichiarazione in senso contrario da esercitarsi entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza della nomina, si intende che optino per l'appartenenza al Collegio di ambito territoriale più ampio di appartenenza.

Art. 35 – Poteri e compiti del/la commissario/a straordinario/a
[cfr. Art. 62 – Statuto]

1. Nel periodo di commissariamento ex art. 62 dello Statuto, essendo “sciolti gli organismi”, la/il commissaria/o di federazione o di regionale esercita anche la funzione del Collegio di Garanzia dell’organismo corrispondente tranne nei casi in cui lo Statuto richieda pareri obbligatori da parte del Collegio stesso. In questi ultimi casi il parere deve essere richiesto al Collegio Nazionale di Garanzia (ciò per evitare che la/il commissaria/o nella funzione di Collegio di Garanzia sia tenuta/o a rilasciare un parere a se stessa/o nella funzione dirigente).

Art. 36 – Regolamento del Collegio Nazionale di Garanzia e degli altri Collegi
[cfr. Art. 57, quinto comma – Statuto]

1. Il Collegio Nazionale di Garanzia si dota di un proprio regolamento di indirizzo dell’attività e di funzionamento, conforme allo statuto e al presente regolamento nazionale, approvandolo a maggioranza dei propri componenti.
2. Gli altri Collegi di Garanzia possono dotarsi di un proprio regolamento di indirizzo dell’attività e di funzionamento, conforme allo statuto, al presente regolamento nazionale e al regolamento del Collegio nazionale di garanzia, approvandolo a maggioranza dei propri componenti.

Art. 37 – Efficacia delle sanzioni disciplinari
[cfr. Art. 58 – Statuto]

1. Il ricorso avverso a una sanzione disciplinare, in assenza di provvedimento di provvisoria esecuzione, ne sospende l’operatività fino alla decisione della massima istanza adita.
2. L’efficacia del provvedimento disciplinare decorre dal momento della sua comunicazione scritta all’interessato/a.

Art. 38 – Comportamento della/del sanzionata/o
[cfr. Art. 58 – Statuto]

1. Qualsiasi iscritta/o assoggettata/o alla misura disciplinare della sospensione dal partito, deve intendersi inibita/o a esercitare i diritti di cui all’art. 8 dello Statuto; ove si tratti di compagna/o eletta/o in un’assemblea (europea, nazionale, regionale, comunale, provinciale), ella/egli deve continuare a conformarsi, nell’esercizio del proprio mandato, agli orientamenti del partito e al regolamento del Gruppo relativo, altrimenti, si verificherebbe la anomala, illogica e inammissibile conseguenza che una/un eletta/o, nella lista del partito, e con gli obblighi che ne derivano, ove si determini successivamente un provvedimento di sospensione dal partito a suo carico, godrebbe di un’assoluta discrezionalità di comportamento, a differenza di

altre/i compagne/i elette/i, che non abbiano subito alcun provvedimento disciplinare. In altre parole, un comportamento, sanzionato come sindacabile, finirebbe per conferire una condizione di totale irresponsabilità nei confronti del partito.

2. L'eletta/o, sospesa/o dal partito, non potrà agire in nome e per conto del partito contraddicendo le decisioni che il partito assume.
3. L'interessata/o sospesa/o deve realizzare un comportamento conforme alla linea del partito in ogni sede; in caso contrario la sospensione non può che dare luogo ad un inevitabile procedimento constatativo e dichiarativo della decadenza di ogni rapporto organico fra il partito e l'interessata/o.
4. L'obbligo di conformarsi da parte di una/un iscritta/o alle decisioni del partito attiene alla sua condotta operativa (cioè attiva) e nulla rileva in contrario circa la libertà di opinione ed espressione, di cui all'art. 8, secondo comma, dello Statuto.
5. Per quanto riguarda le/gli indipendenti, elette/i nelle nostre liste, anche per loro vige l'obbligo di conformarsi alle decisioni assunte in sede di gruppo di appartenenza.

Art. 38 bis – Sospensione feriale dei termini

[cfr. Art. 59, terzo comma – Statuto]

1. Ai soli procedimenti disciplinari si applica la sospensione feriale dei termini (periodo 1° agosto – 31 agosto).

TITOLO VII – LE CARICHE PUBBLICHE ED ELETTIVE

Art. 39 – Gli incarichi di Governo

[cfr. Art. 64 – Statuto]

1. La designazione alla carica di assessora/e (municipale o circoscrizionale, comunale, di comunità montana, provinciale, città metropolitana, regionale) o di componente il Governo nazionale (ministre/i, viceministre/i e sottosegretarie/i) va di norma assunta, ed in ogni caso ratificata con propria deliberazione, dal corrispondente organismo dirigente.
2. Le/Gli assessore/i designate/i dal partito partecipano alle riunioni del gruppo corrispondente in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto.
3. Le/I componenti il Governo nazionale designate/i dal partito partecipano alle riunioni sia del gruppo della Camera sia del gruppo del Senato in qualità di invitate/i permanenti senza diritto di voto.

VIII - L'AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO

IX - LA STAMPA ED I MEZZI DI COMUNICAZIONE

X – I SIMBOLI DEL PARTITO E I SIMBOLI ELETTORALI

XI – IL REGOLAMENTO DEL PARTITO

XII – TUTELA DEI DATI PERSONALI

XIII – NORME TRANSITORIE

Art. 40 – Gli altri regolamenti

1. I regolamenti del partito di cui agli artt. 17, 27 e 36 previsti nel presente regolamento devono essere adottati entro tre mesi dalla chiusura del Congresso Nazionale dai rispettivi organismi interessati.